

## REGOLAMENTO (UE) N. 1147/2012 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2012

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di cera d'api (E 901), cera di carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) su alcuni tipi di frutta**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 30, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce un elenco UE degli additivi alimentari autorizzati negli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
- (2) Tale elenco può essere modificato conformemente alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari <sup>(2)</sup>.
- (3) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, l'aggiornamento dell'elenco UE degli additivi alimentari può avvenire su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) La Commissione ha ricevuto varie domande di autorizzazione all'uso di cera d'api (E 901) su peperoni, pomodori, cetrioli, banane, manghi e avocado, su melagrane e su tutti i tipi di frutta, di cera di carnauba (E 903) e di gommalacca (E 904) su melagrane e manghi, avocado e papaie e di cera microcristallina (E 905) sugli ananas. Tali domande sono state notificate agli Stati membri.
- (5) Le domande relative alla cera d'api (E 901), alla cera carnauba (E 903), alla gommalacca (E 904) e alla cera microcristallina (E 905) si riferiscono all'uso come agenti di rivestimento per il trattamento superficiale dei suddetti tipi di frutta o di ortaggi simili a frutta allo scopo di permettere una migliore conservazione. Il trattamento protegge la frutta dalla disidratazione e dall'ossidazione ed esercita un effetto inibitorio sulla crescita di muffe e di alcuni microrganismi. Esiste una necessità tecnologica per tale uso, in particolare sulla frutta che viene importata principalmente dai paesi caratterizzati da un clima tropicale. È inoltre necessario proteggere questi tipi di frutta durante i trasporti di lunga durata.
- (6) Gli additivi alimentari in questione sono destinati a essere utilizzati per il trattamento esterno e non dovrebbero migrare nella parte interna commestibile della frutta. Per questo motivo, il trattamento della frutta la cui buccia non viene consumata non può avere un effetto sulla

salute umana. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di cera d'api (E 901), cera carnauba (E 903), gommalacca (E 904) e cera microcristallina (E 905) sulla frutta principalmente importata dai paesi con un clima tropicale, vale a dire banane, manghi, avocado, melagrane, papaie e ananas.

- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco UE degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008, la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea («l'Autorità») per la sicurezza alimentare quando gli aggiornamenti in questione non hanno un potenziale effetto sulla salute umana. Dal momento che l'autorizzazione all'uso di cera d'api (E 901) su banane, manghi e melagrane, di cera di carnauba (E 903) e di gommalacca (E 904) su melagrane, manghi, avocado e papaie e di cera microcristallina (E 905) sugli ananas costituisce un aggiornamento di tale elenco che non comporta effetti sulla salute umana, non è necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (8) La Commissione esaminerà ulteriormente le domande di autorizzazione all'uso di cere su altri tipi di frutta e sugli ortaggi, tenendo conto della sicurezza dei consumatori nei casi in cui le parti esterne sono destinate a essere consumate, della giustificazione tecnologica e della possibilità che i consumatori siano indotti in errore, compresi gli obblighi in materia di etichettatura.
- (9) In applicazione delle disposizioni transitorie del regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione <sup>(3)</sup>, l'elenco di additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 si applica, in linea di principio, a decorrere dal 1° giugno 2013. Al fine di permettere nuovi usi degli additivi alimentari autorizzati sul mercato prima di tale data, è necessario fissare per tali usi una data di applicazione anteriore.
- (10) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e a esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

**Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2012

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

\_\_\_\_\_

ALLEGATO

Nell'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 nella categoria di alimenti 04.1.1 «Ortofrutticoli freschi interi», le voci E 901, E 903, E 904 ed E 905 sono sostituite dalle seguenti:

«E 901	Cera d'api, bianca e gialla	<i>quantum satis</i>		Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, banane, manghi, avocado e melagrane nonché agente di rivestimento su frutta a guscio	Periodo di applicazione per banane, manghi, avocado e melagrane: a decorrere dal 25 dicembre 2012
E 903	Cera di carnauba	200		Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio	Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie: a decorrere dal 25 dicembre 2012
E 904	Gommalacca	<i>quantum satis</i>		Solo trattamento superficiale di frutta: agrumi, meloni, mele, pere, pesche, ananas, melagrane, manghi, avocado e papaie nonché agente di rivestimento su frutta a guscio	Periodo di applicazione per melagrane, manghi, avocado e papaie: a decorrere dal 25 dicembre 2012
E 905	Cera microcristallina	<i>quantum satis</i>		Solo trattamento superficiale di frutta: meloni, papaie, manghi, avocado e ananas	Periodo di applicazione per gli ananas: a decorrere dal 25 dicembre 2012»